

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO



Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. **126** del **18 dicembre 2017**

Indice

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 4 - Assegnazione dell'arma
- Art. 5 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 8 - Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 9 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 10 - Custodia delle armi
- Art. 11 - Armadi metallici blindati
- Art. 12 - Sostituzione delle munizioni
- Art. 13 - Controlli e sorveglianza
- Art. 14 - Doveri del consegnatario delle armi

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

- Art. 15 - Addestramento al tiro
- Art. 16 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, è la pistola semiautomatica.

Il Corpo di Polizia Municipale dispone anche di:

- a) sciabole per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, nel numero pari agli addetti ai servizi medesimi e comunque non inferiore a 2;
- b) distanziatori in materiale plastico di gomma o altro materiale sintetico di peso non superiore a grammi cinquecento non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia municipale con il relativo munizionamento corrisponde a numero 18, di cui n. 13 assegnate al personale in servizio presso l'Ufficio Comando di Porto S. Stefano, n. 3 assegnate al personale in servizio presso il Distaccamento di Porto Ercole e n. 2 di riserva .

Le armi di riserva sono custodite n. 1 presso il Comando di Porto S. Stefano e n. 1 presso il Distaccamento di Porto Ercole.

In relazione al tipo di servizio svolto, il Responsabile del Servizio, assegnerà l'arma in maniera continuativa oppure di volta in volta agli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico attitudinali ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/1987.

Il numero complessivo della armi potrà essere aumentato, a discrezione del Comando, fino ad un massimo di n. 12 unità, purché n. 1 al personale in servizio a Porto S. Stefano e n. 11 al personale in servizio presso il Distaccamento di Porto Ercole.

Il Responsabile del Servizio denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Assegnazione dell'arma

A tutti gli appartenenti in ruolo al Corpo di Polizia Municipale è riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza e, a seconda del servizio svolto, potranno essere assegnatari di arma in dotazione, previo superamento del primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa, in relazione al servizio svolto nel Corpo, a coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti, a seguito di provvedimento predisposto dal Responsabile del Servizio e sottoposto alla firma del Sindaco, e del quale sarà data comunicazione al Prefetto.

Il provvedimento ha validità triennale.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa (ad esclusione degli agenti assegnatari di arma in via temporanea).

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio e senza uniforme nel territorio comunale, nonché di raggiungere dal proprio domicilio, ancorché situato fuori del Comune di appartenenza, il luogo di servizio e viceversa.

Il Responsabile del Servizio darà comunicazione ai relativi organi territoriali di P.S. delle assegnazioni dell'arma in via continuativa rilasciata al personale di Polizia Municipale con residenza fuori dal Comune. A tal fine tutti gli assegnatari di arma dovranno dare immediata comunicazione al Comando in caso di variazione del luogo di residenza o dimora.

Il Responsabile del Servizio, o in caso di urgenza anche il consegnatario, deve procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, e comunque nei casi previsti dal D.M.145/87 e s.m.i, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

L'appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito ai servizi di vigilanza esterni, ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi di proprietà o in disponibilità comunale, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali.

Con le stesse modalità e criteri sopra indicati, sarà assegnata l'arma ad alcuni appartenenti del Corpo in maniera non continuativa in relazione a determinati servizi e compiti per i quali l'assegnazione dell'arma sarà fatta di volta in volta.

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettera a), e 2° del D.M. 145/1987, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, ad esclusione dei servizi di guardia, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/1987 citato, agli addetti alla Polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Grosseto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio e la durata presumibile della missione.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 - Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art.9.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:

- 1) su disposizione del Comando quando l'agente abbia avuto l'assegnazione dell'arma in maniera temporanea alla fine del periodo indicato
- 2) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- 3) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
- 4) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 5) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Responsabile del Servizio .

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa o in via temporanea deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

- c) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio o al Sub-consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

In particolare dovrà:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulta priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 10 – Custodia delle armi

Qualora in virtù dell'entità delle dotazioni delle armi e munizioni in effettivo possesso del Corpo di Polizia municipale, non sia imposto dalle leggi in vigore, l'istituzione di apposita armeria le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in idoneo locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi o munizioni, sono svolte di norma dal Responsabile del Servizio che può delegare un sub-consegnatario, che deve risultare essere un addetto al coordinamento e controllo.

Il Responsabile del Servizio e il sub-consegnatario (addetto al coordinamento e controllo) sono entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n.110, ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 11 Armadi metallici blindati

Presso i locali del Comando di Polizia Municipale di Porto S. Stefano e del Distaccamento di Porto Ercole, sono disponibili cassette blindate dotate di due chiavi; una consegnata ad ogni singolo assegnatario dell'arma e l'altra (copia di riserva) è consegnata al Responsabile del Servizio o al sub-consegnatario in busta sigillata che, controfirmata dall'assegnatario e dal consegnatario (o sub consegnatario) è depositata nella cassaforte del Comando.

Detti armadi blindati sono opportunamente ubicati in modo tale da non essere direttamente visibili e raggiungibili dal pubblico.

Le armi devono essere consegnate versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire utilizzando appositi dispositivi di sicurezza per lo scarico ed il riarmo delle armi da fuoco.

Art. 12 Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa o di volta in volta agli addetti al Corpo di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni, ed ogniqualvolta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Comando di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

Art. 13 - Controlli e sorveglianza

Il Sindaco, l'Assessore suo delegato o il Responsabile del Servizio (ove lo stesso non coincida con la figura del consegnatario) possono disporre controlli e ispezioni sull'armamento affidato in custodia al consegnatario o al sub-consegnatario.

Il Responsabile del Servizio può disporre periodiche ispezioni sull'armadetto assegnato e sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia Municipale, onde verificarne lo stato di manutenzione e il grado di efficienza.

Dell'esito dei controlli viene dato atto su appositi moduli.

Art. 14 Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario (o il sub-consegnatario) delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'art. 14, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Responsabile del Servizio per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e la esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità .

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 15 - Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizioni di tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di P.S. e dei requisiti soggettivi, al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n.286.

E' facoltà del Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti o per quelli che svolgono particolari servizi.

E' facoltà degli addetti recarsi al poligono anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere, in tale caso, a proprie spese.

Art. 16 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia Municipale, purchè muniti di tesserino personale di identificazione e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione o, eventualmente, l'arma della dotazione di riserva, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986 n.65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, della legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché del T.U. della legge di P.S. approvato con r.d. 18 giugno 1931 n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno dalla scadenza della seconda pubblicazione all'albo pretorio comunale, come previsto dall'articolo 112 del vigente Statuto comunale.